

Accertamento. Il Mef in commissione alla Camera: niente annullamento automatico degli atti senza contraddittorio e sopralluogo

Avvisi immobiliari, no all'autotutela

I provvedimenti senza confronto preventivo non sono viziati da illegittimità

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

ROMA

■ No all'annullamento in autotutela per gli accertamenti immobiliari emessi senza contraddittorio preventivo e sopralluogo. Tuttavia il dietrofront sulla rettifica potrà essere considerato dalle Entrate qualora emerga un'infondatezza della pretesa sulla base degli elementi eventualmente adottati dal contribuente in sede amministrativa o in contenzioso. È quanto chiarito dal Mef attraverso il vicesegretario Enrico Zanetti nel question time di ieri in commissione Finanze alla Camera.

L'interrogazione è stata presentata dal deputato del M5S Daniele Pesco, che ha ripercorso la querelle tra agenzia delle Entrate e la trasmissione tv «Striscia la notizia» e ha chiesto se le nuove indicazioni agli uffici contenute nella circolare 16/E/2016 su un maggior coinvolgimento dei contribuenti prima dell'emissione di una rettifica potessero essere applicate anche agli avvisi già emessi con un conseguente annullamento in autotutela.

Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del Mef ricorda che le affermazioni della circolare 16/E/2016 «non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento po-

sta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici». Tra le righe emerge già come la nuova metodologia contrassegnata da «uno sforzo motivazionale supplementare rispetto a quanto richiesto dalla normativa» valga per i nuovi controlli a partire dal 2016. La conferma espressa arriva poi dalla considerazione che «non sono ravvisabili negli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'articolo 51 del Dpr 131 del 1986 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela». Al massimo l'annullamento dell'atto «potrà costituire - precisa la risposta del Mef - oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente adottati dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa».

Quanto invece all'azione legale avviata contro «Striscia la notizia», le Entrate hanno risposto al Mef che «lungi dal voler mortificare o comprimere il diritto di cronaca, scaturisce dalla necessità di tutelare l'immagine dell'Agenzia stessa e dei suoi circa 40 mila dipendenti, garantendo a questi ultimi di poter adempiere ai propri compiti istituzionali in un clima di sicurezza e di apprezzamento del proprio lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

